

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to AGLI' Sandra

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to GRILL Debora

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. BURRELLO Giuseppe



COMUNE DI PRALI

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06.12.2013 al 21.12.2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 06.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. BURRELLO Giuseppe

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 06.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. BURRELLO Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Ø La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____/__/____ decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Ø La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con decorrenza dal 29 novembre 2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. BURRELLO Giuseppe

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilatredecim, addì ventinove del mese di novembre, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 14.00 con avvisi scritti recapitati a norma di legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori Consiglieri:

AGLI' Sandra	Sindaco	SI
GRILL Debora	Consigliere	SI
GRILL Franco	Consigliere	SI
GRILL Pierino	Consigliere	SI
PASCAL Piero	Consigliere	SI
CHALLIER Nadia	Consigliere	SI
GHIGO Daniele	Consigliere	NO
MENUSAN Tiziana	Consigliere	SI
FRACHE Guido	Consigliere	SI
BREUSA Giuliano	Consigliere	NO
DOMARD Andrea	Consigliere	NO
PEYRONEL Mauro	Consigliere	NO
DOMARD Alessandro	Consigliere	NO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr Giuseppe Burrello

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

D.C.C.N. 43 DEL 29.11.2013

OGGETTO: REGOLAMENTO IMU. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/3/2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo municipale” hanno istituito l’imposta municipale propria;
- con l’articolo 13 della Legge 214/2011 è stata disposta, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU) a partire dall’anno 2012, con conseguente applicazione della stessa in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- con la Legge del 26/4/2012 n. 44 sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/2011 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il sopra citato decreto legge opera espressi rinvii applicativi;
- l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 sui poteri regolamentari del Comune, nonché sul tema in materia di IMU, l’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; e l’art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/10/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’introduzione dell’IMU nell’anno 2012;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito all’art. 27 della legge 28.12.2001 n. 448, che ha disposto che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con l’entrata in vigore dei regolamenti dal primo gennaio dell’anno di riferimento anche quando suddetto termine è fissato in data successiva all’inizio dell’esercizio;

VISTO l’art. 8 del D.L.n.102 del 31/8/2013 che ha differito al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 di cui all’art.151 del T.U. dell’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, prorogato prima al 30/09/2013 dall’art. 10 comma 4 quater lett. b) punto 1 del D.L 35 dell’8 Aprile 2013, convertito con modificazioni in Legge n. 64 del 6 giugno 2013;

VISTO l’art. 13 comma 13 bis del D.L 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dal D.L. 8 aprile 2013 n. 35, di cui alla Legge di conversione del 6 giugno 2013 n. 64, che prevede a decorrere dall’anno di imposta 2013 – che:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI);
- l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decretollegislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO il D.L. 102 del 31/08/2012 che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., per l'anno 2013, dispone che le deliberazioni delle aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente;

VISTA la Legge n. 124 del 28.10.2013 art. 2 bis che dispone per l'anno 2013, *“..limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i., i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma,...”*;

RITENUTO opportuno introdurre, ai fini dell'imposta, limitatamente alla seconda rata, l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO a tal fine la seguente integrazione e modifica del Regolamento IMU con l'inserimento dell'art. 11 bis che è del tenore seguente:

“AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO

1. Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale Propria, è equiparabile all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell'intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Condizioni per l'agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell'utilizzatore dell'immobile.
3. Per l'agevolazione prevista dal comma 1° deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi.
4. Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU.

5. Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.”

VISTO il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria, aggiornato con quanto disposto con il presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

UDITA la relazione del Vice Sindaco Sig. Franco Grill;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile.

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

CON votazione resa in forma palese (presenti e votanti n. 8) che dà il seguente risultato:

- n. 8 favorevoli
- n. 0 contrari
- n. 0 astenuti

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di modificare ed integrare il Regolamento IMU con il seguente articolo per l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale:

ART. 11 BIS

AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO

1. Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’Imposta Municipale Propria, è equiparabile all’abitazione principale l’unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell’intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Condizioni per l’agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’utilizzatore dell’immobile.

3. Per l’agevolazione prevista dal comma 1° deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi.

4. Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU.

5. Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

- di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione è alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente così come previsto per l’anno 2013 dal D.L. 102 del 31/08/2012 in deroga a quanto stabilito dall’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dare atto che il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 in data 29.10.2012, è integrato con quanto disposto con la presente deliberazione ed ha decorrenza dal 1 gennaio 2013;

- di provvedere ad inviare, la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, immediatamente eseguibile con separata votazione resa in forma palese (presenti e votanti n. 8) che dà il seguente risultato:

- n. 8 favorevoli
- n.0 contrari
- n. 0 astenuti

- IL SINDACO DICHIARA CHIUSA LA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO -